

Com. int. n° 223

Ferno, 5.02.22

Ai DOCENTI

AI PERSONALE

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI

Sito Scolastico

Oggetto: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo".

A seguito dell'entrata in vigore in data odierna del decreto in oggetto, si sintetizzano le nuove misure per la gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.


Si premette che, per tutti gli ordini di scuola, non è considerato il personale educativo e scolastico ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19.

Scuola dell'Infanzia

- **Fino a quattro casi** di positività nella stessa sezione, **l'attività didattica prosegue in presenza** per tutti.
È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- **Con cinque o più casi** di positività nella stessa sezione **l'attività didattica è sospesa per cinque giorni.**

Scuola Primaria

- **Fino a quattro casi** di positività nella stessa classe **l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2** (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- **Con cinque o più casi** di positività nella stessa classe:
 - **i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni** o dopo il ciclo vaccinale primario, **i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti** dalla vaccinazione **proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina ffp2** (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite *App* mobile;
 - **per gli altri alunni** è prevista la **didattica digitale integrata per cinque giorni.**



Scuola Secondaria di I Grado

- **Con un caso** di positività nella stessa classe **l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2.**
- **Con due o più casi** di positività nella stessa classe:
 - o **i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni** o dopo il ciclo vaccinale primario, **i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti** dalla vaccinazione **proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina ffp2** (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite *App* mobile;
 - o **per gli altri alunni** è prevista la **didattica digitale integrata per cinque giorni.**

RIDEFINIZIONE DELLE MISURE GIÀ ADOTTATE

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto-legge che recita "L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo**", tutti i **provvedimenti di sorveglianza attiva e di quarantena ancora attivi nel nostro Istituto devono essere ridefiniti**. A tal fine, **si attendono chiarimenti in merito.**

SEGNALAZIONE DI CASI DI POSITIVITÀ

Si riconferma che, nei casi di positività, l'esito del tampone deve essere trasmesso esclusivamente via *e-mail* alla Scuola, sia alla segreteria (vaic86100r@istruzione.it) sia alla sede di frequenza dell'alunno.

CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Nei casi in cui è previsto il controllo della certificazione verde (*green pass*), i dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati o conservati. La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale delegato e avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'alunno interessato. I dati non saranno comunicati a soggetti terzi.

Ulteriori informazioni saranno fornite successivamente, non appena ATS aggiornerà i protocolli di gestione dei casi da *covid-19*.

Per ulteriori informazioni si rimanda al testo del decreto, reperibile all'indirizzo <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sq>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Germana Pisacane
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 D. Lgs 39/93